

Avv. Salvatore M.A. Spataro

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

Tel. e Fax 095/383876

e mail: segreteria@studiolegalespataro.it

pec:salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it

ON.LE TRIBUNALE DEL LAVORO DI SONDRIO

MODO COLLEGIALE

RECLAMO ex art.669-terdecies c.p.c.

Per il Sig. Pericle PAPPALARDO, nato a Catania, il 08/07/1973, C.F. PPPPCL73L08C351F, residente in Tremestieri Etneo (CT), via Monti Iblei n.1, rappresentato e difeso per procura in atti del fascicolo telematico della pregressa fase di giudizio monocratico dall'Avv. Salvatore M.A. Spataro (PEC salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it C.F. - fax 095383876 -SPTSVT70H14C351Q) del Foro di Catania, la cui indicazione pec che precede deve valersi ai fini della domiciliazione telematica.

CONTRO

- Il Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*;
- l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia (C.F. 97254200153), in persona del Dirigente *pro tempore*;

**AVVERSO E PER LA RIFORMA DELL'ORDINANZA RESA *INTER PARTES* DAL G.L. DI QUESTO TRIBUNALE, DOTT. M. POSIO, DEPOSITATA IN DATA 21/06/2022, E PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE ORIGINARIAMENTE POSTE IN VIA CAUTELARE**

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente presentava, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, apposita domanda di inserimento/conferma/aggiornamento nelle Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per l'Ambito Territoriale di Sondrio, triennio 2021/2024, sia per il profilo di Assistente amministrativo che per quello di Collaboratore scolastico.

Nella propria domanda dichiarava, oltre ai titoli posseduti, anche il servizio militare di leva prestato come servizio sostitutivo civile in qualità di O.d.C., presso C.R.I. Com. Prov. di Catania, dal 13/03/1997 al



12/01/1998, affinché fosse valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio complessivo.

L'Ufficio scolastico territoriale di Sondrio, lavorata la domanda, attribuiva al ricorrente punti 10,43, per il profilo di Assistente amministrativo e punti 8,13, per il profilo di Collaboratore scolastico, per i titoli fino a quel momento dallo stesso posseduti, sottovalutando, il servizio militare svolto non in costanza di nomina.

Provvedeva, quindi, all'inserimento del Sig. PAPPALARDO all'interno delle rispettive graduatorie, nella posizione n.1461 per il profilo di Assistente amministrativo in relazione all'attribuito punteggio di complessivi punti 10,43, ed in posizione n.2147, per il profilo di Collaboratore scolastico in relazione all'attribuito punteggio di complessivi punti 8,13.

Invero, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio avrebbe dovuto attribuire al sig. PAPPALARDO, in entrambi i profili, un diverso punteggio o, quanto meno, provvedere successivamente alla rettifica dello stesso, valutando il servizio militare non 0,6 punti annui quale servizio in altra amministrazione statale, ma piuttosto 6 punti annui, alla stregua del regolare servizio reso nell'amministrazione scolastica.

Al riguardo, infatti, il D.M. n.50/2021, ricopiando identiche non legittime previsioni dei precedenti D.M. n.640/2017 e D.M. n.235/2014 (dei quali tutti si invoca la disapplicazione), prevede che siano attribuiti 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina e soltanto 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina.

Ciò in quanto il detto servizio "prestato non in costanza di nomina" è considerato dal Ministero dell'Istruzione quale servizio generico reso alle dipendenze di altra Amministrazione statale.

Alla luce di quanto riportato, il punteggio va rivalutato in **pt. 12,63** per quanto attiene al profilo di Collaboratore scolastico – per il quale erano stati attribuiti al ricorrente solo pt. 8,13 – (aggiungendo, cioè, la differenza di **4,5 pt.** risultanti dal seguente calcolo: 6 pt. annui: 12 mesi = 0,5 p. al mese x 10 mesi di servizio di leva = 5 p. da cui sottrarre i 0,5 pt. già assegnati col differente calcolo sopra spiegato).



Identico calcolo va eseguito per il profilo di Assistente amministrativo, in relazione al quale il ricorrente avrebbe dovuto vedersi attribuire il punteggio di **14,93 pt.**, anziché 10,43

Il sig. PAPPALARDO, dunque, a causa del mancato riconoscimento del servizio militare di leva, si vede attribuire – si ribadisce erroneamente – un insufficiente punteggio in entrambi i profili che non gli consente di ottenere una posizione più favorevole nelle rispettive graduatorie, come accadrebbe se il detto servizio fosse stato correttamente valutato.

A fronte di tale situazione, la resistente Amministrazione, nonostante consolidata giurisprudenza contraria e nonostante le rimostranze dell'interessato, non ha mai provveduto a rettificare il punteggio e, pertanto, il ricorrente in ragione dell'illegittimo agire amministrativo si trovava costretto a proporre ricorso d'urgenza a questo Tribunale, per vedere riconosciuto il proprio diritto.

Il giudizio cautelare, svolto in contraddittorio fra le parti ed esteso anche agli altri soggetti presenti in graduatoria, giusta notificazione ex art.151 c.p.c., si concludeva con Ordinanza di rigetto del 21.6.2022 per asserito difetto di *fumus boni iuris*.

Orbene, la decisione è affatto condivisibile e viene in questa sottoposta a reclamo per la sua inadeguatezza motiva.

- - - - = = = o o o ♦ o o o = = - - - -

Il Giudice monocratico ha inteso operare una lettura del diritto tutelato non del tutto aderente alla *ratio legis* e, per di più, non conforme alla più recente giurisprudenza.

Valga, quindi, la riproposizione di alcune questioni centrali al fine di una corretta decisione del caso.

Il Decidente della fase monocratica ha ritenuto l'insussistenza del *fumus boni iuris* "...considerata la natura non discriminatoria dei decreti ministeriali in punto di della valutazione del servizio militare e assimilati nelle graduatorie ATA solo se prestati in costanza di nomina, come condiviso da autorevole giurisprudenza di merito (Corte Appello Milano 26.1.2021 n. 166) ed amministrativa (TAR Lazio, 2.6.2022 n. 7245; 28.5.2021, n. 6355; Cons. Stato Sez. I, 6.11.2019 n. 40/2020; Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314; 13 dicembre 2017, n. 2612)..."



L'affermazione si scontra con alcune ineluttabili considerazioni.

Orbene, secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 197 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo, ai fini della carriera, *"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.

Il successivo D. Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici, stabilisce poi, al comma 1, che *"i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"* ed, al comma 2, che *"ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"*.

Da tali disposizioni, l'Amministrazione ha desunto che soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, e che, invece, tale punteggio non spettasse a chi avesse espletato il servizio non in costanza di nomina.

Tale interpretazione, fatta propria da giurisprudenza non più recente ed ormai minoritaria, ma ritenuta utile al decidere anche dal Giudice di *primae curae* nella reclamata Ordinanza, non può essere, però, condivisa.

Come correttamente evidenziato dalla giurisprudenza più recente, la finalità della disciplina in esame, coerente con l'art. 52, comma 2 Cost., sarebbe quella di evitare che il servizio militare obbligatorio possa pregiudicare l'attività lavorativa, necessariamente impedita e ritardata per il periodo di leva.

In particolare, *"[...] quest'esigenza varrebbe sia per il servizio militare prestato in costanza di nomina, sia per quello espletato dopo il semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria e dovrebbe condurre al riconoscimento in ogni caso agli interessati del punteggio previsto [...]"* (così C.d.S., Sent. 10/03/2022, n.1720).



L'art. 52 della Costituzione, infatti, tutela il cittadino che ha adempiuto gli obblighi connessi al servizio militare in relazione anche alla sua posizione lavorativa.

Inoltre, la disposizione di cui all'art. 2, comma 6 del D.M. n. 235/2014 e successivi (D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021), nel subordinare la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina, viola non solo la Carta costituzionale, ma anche la normativa primaria vigente in materia.

Sul punto si sono pronunciate di recente sia la giurisprudenza di legittimità, che parte della giurisprudenza di merito.

In particolare, la **Corte di Cassazione**, pronunciandosi sulla legittimità del D.P.R. n.237 del 1964, art. 77 – contenente previsioni analoghe a quanto contenuto nel D.M. n.50/2021 – ha rilevato che *“il testo del comma 8 del suddetto art. 77, al pari del comma 2 del vigente art. 2050 del D.Lgs del 2010, prevedeva che <<Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro>>”*.

*12. Questa Corte nei precedenti sopra citati, in riferimento alla norma di identico contenuto di cui al D.Lgs. del 2010, art. 2050, comma 2, ha già osservato che la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione-coerente con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.*

*13. Lungo questa linea interpretativa, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (D.P.R. n. 237 del 1964, art.*



*77, comma 7 e D. Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, comma 1), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 8 e D. Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, comma 2), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (D.P.R. n. 237 del 1964, art. 77, comma 7 e art. 2050, comma 1).*

*14. Conforme a diritto è dunque la statuizione della Corte territoriale, che ha disapplicato, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2011, art. 2, comma 6, che consentiva rispetto alle graduatorie ad esaurimento la valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro" (Cass. civ. sez. lav., 29/12/2021, n. 41894; nello stesso senso, Cass. civ. sez. lav., 23/11/2021, n.36354; Cass. civ. sez. lav., 10/11/2021, n.33153).*

**Tali pronunce di legittimità son tutte posteriori alla giurisprudenza menzionata dal Tribunale a sostegno del rigetto della domanda cautelare.**

La giurisprudenza di merito più recente ha per la verità applicato senza indugi i sopra richiamati principi di diritto, per come chiariti dalla Suprema Corte, alla disciplina contenuta nel D.M. n.50/2021 per la formazione delle graduatorie di istituto di III fascia (Trib. Lav. Milano, Sent. n.935 del 01/06/2022; Trib. Lav. Torino, sent. n.720 del 04/05/2022; Trib. Lav. Messina, ord. 29/03/2022; Trib. Lav. Roma, n. 1236 del 09/02/2022; Trib. Lav. Frosinone, Sent. n.588/2022, Trib. Lav. Frosinone, Sent. n.361/2022; Trib. Lav. Foggia, Sent. n.2327/2022; Trib. Lav. Roma, n.10027 del 30/11/2021; Trib. Lav. Roma, Sent. n.10026/2021; Trib. Lav. Cassino, Sent. n.664/2021; Trib. Lav. Cassino, Sent. n.286/2021; Trib. Lav. Avezzano, Sent. n.154/2020; Trib. Lav. Roma, Sent. n.6662/2019).

E', dunque, indubitabile che la normativa in esame, nella parte in cui prevede che il servizio militare di leva sia valutato per intero solo se espletato in costanza di nomina, di fatto limita la portata applicativa della disposizione di cui all'art.485 D.Lgs. n. 197 del 1994.

Lo stesso Consiglio di Stato ha, da ultimo, avallato tale orientamento giurisprudenziale, sottolineando che: "[...] a prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del



*personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi".*

*È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.) [...]" (C.d.S., sent. 10/03/2022, n.1720).*





**Anche tale arresto del massimo consesso amministrativo è successivo a Tar Lazio citato dal G.U.<sup>1</sup> a sostegno del rigetto,**

mentre il successivo arresto (Tar Lazio 2.6.2022 n. 7245) risulta già appellato con atto iscritto al n.ro R.G. 5218/2022, innanzi alla VII sezione del Consiglio di Stato, che ha fissato udienza per il prossimo 26/7/2022, con esito ormai facilmente prefigurabile alla luce di C.d.S. n°1720/2022 citato.

Alla luce di quanto finora esposto, quindi, l'errore commesso dall'Amministrazione – e qui recepito dal Giudice monocratico – risiede nel convincimento circa *"la natura non discriminatoria dei decreti ministeriali in punto di della valutazione del servizio militare e assimilati nelle graduatorie ATA solo se prestati in costanza di nomina [...]"*, atteso che, secondo una lettura costituzionalmente orientata della normativa di settore, non può disconoscersi la necessità di operare un'applicazione della disciplina nel senso di riconoscere la validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile, anche se non prestato in costanza di nomina.

Non può, quindi, che riproporsi all'adito Collegio la domanda cautelare spiegata, confidando in migliore lettura delle questioni sottoposte al vaglio giudiziale, anche alla luce della univoca e più recente giurisprudenza di Cassazione e del Consiglio di Stato.

----- = = = = o o o o ♦ o o o = = = = -----

Quanto al *periculum in mora*

Ancorché non espressamente fatto oggetto della resa Pronuncia, si deve brevemente richiamare il contenuto difensivo relativo al *periculum in mora*.

A seguito di scrupolose ricerche e tramite l'accesso ai siti dei singoli istituti scolastici si è pervenuti, almeno con riferimento al profilo di Collaboratore scolastico, alla prova della perdita di cospicue *chance* lavorative per il ricorrente, come si evince dai numerosi contratti – in atti – con i quali l'Amministrazione scolastica ha proceduto e procede ad assunzioni e nuovi reclutamenti di personale ATA, cui il ricorrente avrebbe certamente avuto diritto con la corretta attribuzione di punti, qui invocata.

---

<sup>1</sup> TAR Lazio 28.5.2021, n. 6355.





A titolo esemplificativo, da ricerche sindacali sono stati rintracciati, sui siti delle singole istituzioni scolastiche, i seguenti incarichi:

- Fiorenza Mariangela – profilo Collaboratore scolastico – pt. 12,50 – incarico dal 23/09/2021 al 30/06/2022;
- Ragaglia Marco – profilo Collaboratore scolastico– pt. 12,30 – incarico dal 25/09/2021 al 30/06/2022;
- Rocca Elena – profilo Collaboratore scolastico – pt. 11,50 – incarico dal 11/10/2021 al 23/02/2022;
- Margotta Antonio – profilo Collaboratore scolastico– pt. 11,50 – incarico dal 27/09/2021 al 30/04/2022;
- Speranza Francesco – profilo Collaboratore scolastico – pt. 10,80 – incarico dal 12/10/2021 al 06/11/2021.

**Tutti con punteggio inferiore a quello di 12,63 che sarebbe spettato al ricorrente.**

La perdita, documentata, di opportunità lavorative è sotto gli occhi di tutti e perdura e si aggrava giorno dopo giorno.

È di tutta evidenza, infatti, che nel caso che ci occupa sussiste il requisito del *periculum in mora*, atteso che il Sig. PAPPALARDO, ancora disoccupato, si è visto relegare in posizione deteriore rispetto a tutti gli altri aspiranti collocati prima di lui all'interno delle nuove graduatorie, pubblicate in data 20/08/2021 e relative al triennio 2021/2024 e che, data la collocazione all'interno delle stesse, il ricorrente ha pochissime *chance* di occupazione.

Alla luce di ciò, è evidente che le opportunità lavorative dipenderanno esclusivamente dalla possibilità di vedersi assegnato un incarico e solo un diverso posizionamento nelle graduatorie potrebbe determinare la possibilità per il ricorrente di lavorare o meno.

Da qui le ragioni di una domanda cautelare, atteso che la mancata attribuzione dei punti rivendicati mina le stesse possibilità di utile incarico per il Sig. PAPPALARDO.

Circostanza questa che solo grazie all'accoglimento della presente istanza cautelare ed all'auspicato avanzamento in graduatoria, potrebbe essere scongiurata, consentendo al ricorrente di ottenere un qualche incarico per poter lavorare e maturare punteggio.

È, pertanto, costretto il ricorrente – si ribadisce attualmente disoccupato e con il rischio di rimanervi – a richiedere all'On.le Tribunale in composizione Collegiale adito l'anticipazione degli effetti della Sentenza di merito tramite la proposizione dell'odierna domanda cautelare,



venendo in questione la stessa possibilità di ottenere un incarico e poter mantenere sé stesso e la propria famiglia.

Difatti, considerati i tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria e alla conseguente declaratoria di nullità della clausola censurata, la mancata attribuzione del corretto punteggio (pari, come si è detto, a complessivi 6 punti annui), precluderà al Sig. PAPPALARDO la possibilità di ottenere gli incarichi, anche annuali e/o supplenze, come personale A.T.A. all'interno dell'Istituto di destinazione.

Sul punto, il Tribunale di Messina ha chiarito in identica fattispecie che *"nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del [...], da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare"* (Trib. Messina, sez. lav., ord. n. 13583 del 16 luglio 2020).

Non pare, pertanto, revocabile in dubbio che il ricorrente meriti una piena tutela cautelare per ottenere immediatamente *iussu iudicis* il riconoscimento del corretto punteggio relativo al servizio di leva obbligatorio espletato ma negato dal maldestro operato amministrativo.

Per contro, la avversaria contestazione del *periculum in mora* è stata limitata dalle difese di controparte rese in prima fase di giudizio all'ipotesi di <<danno da mancato riconoscimento del punteggio>>, ma – ovviamente – non è di questo che si discute in questa sede: siamo al cospetto di lesione di diritti costituzionali, quali il diritto al lavoro e ad una esistenza libera e dignitosa che costituiscono espressione di precetti costituzionali, che determinano danno non patrimoniale insuscettibile di riparazione per equivalente.

Per l'esposto, si

#### CHIEDE

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in composizione collegiale annullare l'Ordinanza resa *inter partes*, accogliendo le domande tutte proposte con il ricorso introduttivo e, per l'effetto

- ordinare all'Amministrazione l'immediata attribuzione del punteggio come sopra individuato, ovvero 6 punti annui in relazione al servizio



militare prestato e documentato, ovvero comunque nella misura che il Decidente prudentemente riterrà in capo al Sig. Pericle PAPPALARDO nei dedotti profili professionali (Coll. Scol. e Ass. Amm.) per i quali è inserito nelle relative graduatorie;

- disponendo sin d'ora in punto di misure d'attuazione dell'emanando ordine, anche in punto di reclutamento, se discendente.

Tutto ciò oltre alla refusione delle spese, delle competenze e degli onorari di lite.

Ai fini della dichiarazione di valore, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ma il ricorrente ha diritto all'esenzione dal versamento del relativo C.U. per ragioni di reddito, come da allegata autocertificazione.

Si producono, oltre all'autocertificazione reddituale, copia dell'Ordinanza impugnata e atti del fascicolo della fase monocratica, nonché la giurisprudenza menzionata.

Spese e compensi.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

**ISTANZA DI PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO ALLA NOTIFICA ex  
art.151 c.p.c. PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**

Come già espresso in prima fase di giudizio ed asseverato dal Tribunale, si reitera la richiesta di autorizzazione alla notifica ex art.151 c.p.c. ai controinteressati.

Posto che la giurisprudenza più recente, in materia di necessaria integrazione del contraddittorio, come si evince dagli arresti di numerose Corti di Appello, nonché della stessa Sezione adita, si assesta oggi nel senso di reputare indispensabile, per i contenziosi afferenti le graduatorie scolastiche, l'estensione del contraddittorio nei confronti degli altri aspiranti che hanno preso parte alla medesima procedura di formazione della graduatoria impugnata e data la necessità di chi qui ricorre di definire tempestivamente il giudizio, nonché considerato che l'elevato numero dei controinteressati rende impossibile notificare il ricorso agli stessi ai sensi degli artt.137 e segg. c.p.c., si ritiene opportuna che codesto On.le Tribunale disponga ai sensi dell'art.151 c.p.c. quale forma alternativa alle notifica per p.p. mediante inserimento del ricorso in apposita area tematica del sito istituzione del MIUR, alla



luce dell'orientamento espresso da numerosi Tribunali e fatto proprio anche dalle Corti d'Appello, tenuto conto che la platea dei possibili destinatari è data dai docenti beneficiari di movimenti in ingresso sulle sedi indicate dalla parte ricorrente e che verrebbero ipoteticamente pregiudicati dall'accoglimento della domanda.

Catania-Sondrio, data del deposito in Cancelleria.

Avv. Salvatore M.A. Spataro

